

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 6 aprile 2021, n. 129

**ID 1685 – Installazione di compostaggio di Laterza (TA) - “PROGEVA srl”.**

**Aggiornamento per modifica non sostanziale dell’AIA già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 7 luglio 2015 ex art. 29 nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e DGRP 648/2011 e s.m.i..**

## **Il Dirigente del Servizio AIA-RIR**

- **Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- **Visti** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **Visto** l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **Visto** l’art. 18 del Dlgs 196/03 e smi “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”, con la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
- **Vista** la Determina del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 12 del 22/05/2018 con la quale è stato affidato l’incarico alla Dott.ssa Antonietta Riccio di responsabile del Servizio AIA-RIR;
- **Vista** la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
- **Visto** il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”, che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell’ambito di sei Dipartimenti e che, pertanto, il “Servizio Rischio Industriale” assume la ridenominazione di “Sezione Rischio industriale” mentre l’Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.
- **Vista** la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio AIA-RIR;
- **Visto** il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”.
- **Vista** la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
- **Vista** la D.G.R. n. 40 del 18/12/2019 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali all’ing. Maria Carmela Bruno;

### **Visti inoltre:**

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;
- la Legge 241/90 e smi: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali” e smi;
- la DGRP n. 672/2016 “Espressione del parere da parte della Regione Puglia in occasione delle Conferenze dei Servizi nell’ambito di procedimenti volti al rilascio/riesame/aggiornamento di Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) di competenza statale, ai sensi del Titolo IIIbis del D.lgs. n. 152/06 e smi e art. 10 ai sensi del Titolo I del D.lgs. 152/06 e smi. Parziale rettifica della DGR n. 648 del 05 Aprile 2011”
- l’indicazione operativa, con verbale prot. 11492 del 30 settembre 2020, ricevuta dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali relativamente ai procedimenti di competenza regionale per l’aggiornamento AIA;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le installazioni di trattamento dei rifiuti appartenenti alle attività 5.1, 5.3 e 5.5, di cui all’allegato VIII della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
- la Circolare Ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” prot. 1121 del 21/01/2019;
- la linea guida redatta dalla Commissione Europea “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”, pubblicata sulla GUUE del 9 aprile 2018.

**Vista** la relazione del Servizio, espletata dall’ing. Paolo GAROFOLI e così formulata:

---

#### *Relazione dell’Ufficio*

Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.

Sinteticamente, l’installazione in esame si qualifica come installazione esistente “non già soggetta ad AIA”, definizione quest’ultima riportata all’articolo 5 comma 1 lettera i-quinquies del D.Lgs. 152/06 ed introdotta dal D.Lgs. 46/014 di recepimento della Direttiva IED. Per la suddetta tipologia di installazione, l’articolo 29 comma 3 del D.Lgs. 46/2014, modificato dal Decreto Legge 92/2015 e dalla Legge 6 agosto 2015 n. 125, stabilisce che “L’Autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l’esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle Autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adempimenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell’esercizio dell’installazione con il Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”.

L'installazione è stata autorizzata al prosieguo dell'esercizio con l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 7 luglio 2015 dell'Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e con successive Determinazioni Dirigenziali di aggiornamento per modifica non sostanziale.


Il procedimento amministrativo, avviato con nota prot. 1485 del 03 febbraio 2021, riguarda la modifica AIA, per la quale il Gestore ha presentato la comunicazione di modifica ai sensi della DGRP 648/2011 e smi ai fini della successiva valutazione del carattere di sostanzialità o non sostanzialità, consistente complessivamente:

- Nell'accorpamento dei due punti di emissione autorizzati EC3 ed EC4, associati alla linea di confezionamento, in un unico punto di emissione EC3 con ulteriore presidio di abbattimento consistente in un filtro a maniche.

La documentazione acquisita con l'istanza, pubblicata sul Portale della Regione Puglia in data 04 febbraio 2021, è così rappresentata:

- Documenti acquisiti al prot. 304 del 11 gennaio 2021:
  - Comunicazione di modifica
  - Planimetria T3: impianto aeraulico e punti di emissione in atmosfera
  - Planimetria T3.I: impianto aeraulico e punti di emissione in atmosfera
  - Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 10 del 11/01/2021
  - Relazione tecnica e generale di AIA
  - Ricevuta del bonifico bancario disposto per il pagamento della tariffa istruttoria
- Documenti acquisiti al prot. 1468 del 02 febbraio 2021:
  - Determinazione Dirigenziale n. 350 del 24/11/2020

La modifica è rappresentata, per una immediata lettura, dal seguente schema a blocchi:



Si evince il carattere migliorativo, sotto il profilo della tutela dall'inquinamento atmosferico, dell'intervento proposto di unificazione dei punti EC3 ed EC4.

Quindi, per effetto dell'introduzione della modifica, il quadro prescrittivo delle emissioni in atmosfera, oggi vigente e riferito ai punti EC3 ed EC4 nei seguenti termini:

N.	Provenienza Reparto – Macchina	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Portata Aeriforme (Nm <sup>3</sup> /h)	Sostanza Inquinante	Valore BAT	Valore Legge Regionale 23/2015	VLE autorizz. con la presente AIA	Frequenza di monitoraggio
EC3	Ciclone Reparto confezionamento	5	18.000	Polveri	5 – 20 mg/Nm <sup>3</sup>		10 mg/Nm <sup>3</sup>	Semestrale

EC4	Ciclone Reparto confezionamento	5	18.000	Polveri	5 – 20 mg/Nm <sup>3</sup>		10 mg/Nm <sup>3</sup>	Semestrale
-----	---------------------------------------	---	--------	---------	------------------------------	--	--------------------------	------------

Sarebbe sostituito dal seguente:

N.	Provenienza Reparto – Macchina	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Portata Aeriforme (Nm <sup>3</sup> /h)	Sostanza Inquinante	Valore BAT	Valore Legge Regionale 23/2015	VLE autorizz. con la presente AIA	Frequenza di monitoraggio
EC3	Ciclone Reparto confezionamento (ex Ec3+EC4)	12	36.000	Polveri	5 – 20 mg/Nm <sup>3</sup>		10 mg/Nm <sup>3</sup>	Semestrale

Dal punto di vista depurativo, oltre ai cicloni presenti, è prevista l'installazione di un filtro a maniche rappresentato da depolveratore con pannelli in lamiera pressopiegata tra di loro assemblati per imbullonatura all'interno del quale sono sistemate maniche filtranti dotate di sistema automatico di pulizia.

Inoltre, con Determinazione Dirigenziale n. 350 del 24/11/2020 del Servizio VIA e VINCA, è stato stabilito di non assoggettare detto intervento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e/o VIA, di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi, in esito alla procedura ex art. 6 comma 9 del Testo Unico Ambientale.

Si rileva, anche alla luce degli indirizzi della DGR 648/2011, che:

- Non sono previsti incrementi della potenzialità di trattamento rifiuti;
- La modifica proposta assolve alle previsioni dell'art. 270 comma 4 del TUA secondo cui *“se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso stabilimento sono destinati a specifiche attività tra loro identiche, l'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come un unico impianto disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione. L'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione. Resta fermo quanto previsto dall'art. 282, comma 2”*
- la modifica proposta migliora le prestazioni ambientali dell'installazione, secondo quanto concluso, sotto il profilo della valutazione di impatto ambientale, con la Determinazione Dirigenziale 350 del 24/11/2020 in esito al procedimento ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- la modifica, sotto il profilo dell'esercizio dell'installazione, è migliorativa ai fini della tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera in considerazione dell'introduzione di un'unità filtrante aggiuntiva.

Pertanto, alla luce degli indirizzi della richiamata DGR 648/2011 e smi e della definizione ai sensi dell'art. 5 del TUA, la citata modifica può qualificarsi non sostanziale.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'adozione del presente provvedimento di aggiornamento AIA per modifica non sostanziale con le seguenti condizioni/prescrizioni aggiuntive:

- il Gestore deve trasmettere il Piano di Monitoraggio - rev. 10 del 11/01/2021, preliminarmente all'avvio della modifica, ad ARPA Puglia – DAP Taranto per la formale presa d'atto;
- Il Gestore è tenuto al rispetto dell'art. 269 comma 6 del TUA con comunicazione della data di messa in esercizio della nuova emissione unificata EC3 (coincidente con la data di messa a regime in assenza di indicazioni progettuali) all'Autorità competente e di Controllo ed esecuzione di 3 campionamenti per un periodo continuativo di marcia controllata di 15 giorni.

**Il Dirigente del Servizio AIA-RIR**

Letta e fatta propria la relazione sopra riportata che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e trascritta e in considerazione della Determina Dirigenziale 350 del 24/11/2020, con cui il Servizio VIA e VINCA, ha concluso il procedimento ex art. 6 comma 9 del TUA ritenendo *“le modifiche progettuali proposte dal Gestore PROGEVA srl, come descritte nella documentazione acquisita agli atti del procedimento ex art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., non sostanziali ai fini VIA, escludendo potenziali impatti negativi e significativi sulle matrici ambientali;*

**VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03 e smi****Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e smi in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

**Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi**

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

**DETERMINA**

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di autorizzare e qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGRP 648/2011 e smi, la modifica consistente:
  - Nell'accorpamento dei due punti di emissione autorizzati EC3 ed EC4, associati alla linea di confezionamento, in un unico punto di emissione EC3 con ulteriore presidio di abbattimento consistente in un filtro a maniche.

prescrivendo al Gestore:

- 1) Di trasmettere il Piano di Monitoraggio - rev. 10 del 11/01/2021, preliminarmente all'avvio della modifica, ad ARPA Puglia – DAP Taranto per la formale presa d'atto;
- 2) Di rispettare l'art. 269 comma 6 del TUA con comunicazione della data di messa in esercizio della nuova emissione unificata EC3 (coincidente con la data di messa a regime in assenza di indicazioni progettuali) all'Autorità competente e di Controllo ed esecuzione di 3 campionamenti per un periodo continuativo di marcia controllata di 15 giorni.

Stabilendo:

- 3) Di sostituire l'attuale quadro prescrittivo per le emissioni EC3 ed EC4

N.	Provenienza Reparto – Macchina	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Portata Aeriforme (Nm <sup>3</sup> /h)	Sostanza Inquinante	Valore BAT	Valore Legge Regionale 23/2015	VLE autorizz. con la presente AIA	Frequenza di monitoraggio
EC3	Ciclone Reparto confezionamento	5	18.000	Polveri	5 – 20 mg/Nm <sup>3</sup>		10 mg/Nm <sup>3</sup>	Semestrale
EC4	Ciclone Reparto confezionamento	5	18.000	Polveri	5 – 20 mg/Nm <sup>3</sup>		10 mg/Nm <sup>3</sup>	Semestrale

Con il seguente:

N.	Provenienza Reparto – Macchina	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Portata Aeriforme (Nm <sup>3</sup> /h)	Sostanza Inquinante	Valore BAT	Valore Legge Regionale 23/2015	VLE autorizz. con la presente AIA	Frequenza di monitoraggio
EC3	Ciclone Reparto confezionamento (ex Ec3+EC4)	12	36.000	Polveri	5 – 20 mg/Nm <sup>3</sup>		10 mg/Nm <sup>3</sup>	Semestrale

- 4) che il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento;
- 5) che per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/riciesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 *"Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali"* e smi;

**di notificare** il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR, al Gestore **"PROGEVA srl"** con sede presso lo stabilimento di Laterza alla S.C. 14 Madonna delle Grazie - Caione;

**di trasmettere** il presente provvedimento all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di TA, all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, al Comune di Laterza, alla Provincia di Taranto, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica, alla ASL competente per territorio, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, al Servizio VIA e VINCA, al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo:

- a) è redatto in unico originale, composto da n. 10 facciate;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
  - i) nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)
  - ii) nel Portale Ambientale Regionale (<http://ambiente.regione.puglia.it/>)
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- e) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

**La Dirigente del Servizio**  
Ing. Maria Carmela Bruno